

Tribunale di Lecce - Sezione II penale - Sentenza 15 maggio 2017 n. 1187

TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott.ssa Silvia Saracino - alla pubblica udienza del 12.5.2017 - ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale

nei confronti di

Zo.Al., nato (...), ivi residente in via (...), libero assente;

Difeso di fiducia dall'avv. Gi.Da. del foro di Lecce, assente sostituito con delega orale dal Dr. Ra.Zo.;

IMPUTATO

Per il reato di cui agli artt. 56 - 515 c.p. perché quale rappresentante "L'A." S.a.s., compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a consegnare ai propri clienti prodotti ittici per provenienza e qualità diverse da quelle dichiarati allorché, poneva in vendita nell'esercizio commerciale orate e spigole provenienti da allevamento greco dichiarando falsamente che erano freschi e provenienti da zona di cattura FAO 37 senza tuttavia cagionare l'evento per fatti indipendenti dalla sua volontà.

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Gi.Sa. le parti hanno concluso: come da verbale di udienza del 12.5.2017.

MOTIVAZIONE

1. - Con decreto del 22.3.2016, il P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, disponeva la citazione a giudizio di Zo.Al., affinché rispondesse del reato riportato in rubrica.

All'udienza del 7.10.2015 non comparso l'imputato, il Tribunale, sentite le parti, dato atto della regolarità della notifica e non emergendo alcun legittimo impedimento a comparire, procedeva in sua assenza ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p., tenuto conto che nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia e veniva dichiarato aperto il dibattimento.

All'udienza del 31.3.2017, le parti formulavano le proprie richieste di prova ed il giudice ammetteva le prove così come richieste dalle parti, in quanto rilevanti ai fini del decidere e conformi al dettato normativo.

Il processo veniva istruito mediante l'escussione dei testimoni indicati dalla pubblica accusa (GR.Lu.) e della difesa (SA.An.). In tale data, il P.M., con il consenso delle parti, rinunciava all'esame del teste Li.Pi. e si rinviava il processo su richiesta delle parti per la discussione orale all'udienza del 12.5.2017 (con sospensione dei termini di prescrizione dal 31.3.2017 al 12.5.2017).

All'odierna udienza, veniva dichiarata chiusa l'istruttoria e all'esito della discussione, le parti concludevano come da richieste riportate in epigrafe, e, visti gli artt. 544 e ss. del c.p.p. veniva data lettura del dispositivo, con motivazione contestuale.

2. - Ritiene, Il Tribunale, che le risultanze istruttorie emerse nel corso del dibattimento consentano di ritenere provata la penale responsabilità di Zo.Al. in ordine al delitto di cui agli art. 515 - 56 c.p. in rubrica ascrittogli.

Il teste Lu.Gr., m.llo in servizio presso i Nas dei Carabinieri di Lecce, ha riferito che in data 15 dicembre 2014 si recava, insieme al m.llo Pi.Li., per eseguire un controllo igienico sanitario, presso il reparto pescheria del supermercato Eu. di Ca., condotto con contratto di somministrazione dalla ditta "Ad. S.a.s." di cui Al.Zo. è il legale rappresentante.

Il controllo era mirato ad ispezionare la merce esposta in vendita e verificare la veridicità e la corrispondenza delle informazioni riportate sui cartelli di vendita in riferimento allo stato fisico, all'origine, alla provenienza e alla qualità della merce.

I due ufficiali notavano che le indicazioni presenti sui cartelli identificativi relativi specificatamente alle specie ittiche "orate" e "spigole" esposte in vendita (in due diverse pezzature, grandi e piccole, e pertanto con prezzo di vendita differente), riportavano che il prodotto era fresco e che era stato pescato nella zona FAO 37, corrispondente ai (...) (cfr. cartelli allegati in atti).

Decidevano, allora, di procedere ad un controllo più approfondito e, identificatisi come agenti Nas dei Carabinieri, richiedevano la documentazione di acquisto relativa a tali prodotti ittici.

Dall'esame della fattura del 6.12.2014 n. 27448/14, gli agenti riscontravano che la suddetta merce proveniva, in realtà, da allevamenti greci e non era stata pescata in zona FAO 37, come riportato sui cartelli identificativi e, dunque, procedevano al sequestro del prodotto ittico in oggetto.

Tanto premesso, si noti che la norma in contestazione punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Nel caso di specie, risulta integrato il reato di cui agli artt. 56 e 515 c.p. così come contestato, avendo Zo. compiuto atti idonei e diretti in modo inequivoco a consegnare alla clientela prodotti ittici diversi da quelli dichiarati sia nella qualità che nella provenienza.

La Suprema Corte di Cassazione ha specificato che in tema di frode nell'esercizio del commercio, mentre la fattispecie consumata è integrata dalla consegna materiale della merce

all'acquirente, per la configurabilità del tentativo non è necessaria la sussistenza di una contrattazione finalizzata alla vendita, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 45916 del 18/09/2014).

Non rileva, quindi, che l'odierno imputato non abbia posto in essere attività di contrattazione con la clientela, in quanto l'esposizione del cartellino identificativo, riportante provenienza e prezzo, equivale ad un offerta al pubblico, rendendo superfluo l'assenza di contrattazione.

Invero, in un caso simile al vaglio della Corte di Cassazione, è stato affermato che anche la semplice offerta in vendita, come fresco, di pesce surgelato, qualora la situazione prospettata sia idonea a trarre in inganno la clientela che ha la legittima aspettativa di vedersi venduto pesce fresco, è sufficiente ad integrare gli estremi del tentativo di frode in commercio, indipendentemente quindi da ogni concreto rapporto con il cliente, (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 17201 del 03/12/1988).

Non v'è dubbio, inoltre, che i prodotti offerti in vendita fossero difforni da quelli dichiarati nei cartellini identificativi, atteso che come risulta dalle dichiarazioni del teste Gr., pubblico ufficiale della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, le orate e le spigole provenivano da allevamento e non erano, invece, provenienti da zona di cattura FAO 37 (cfr. dichiarazioni del teste e fattura di acquisto della merce).

3. - Quanto alla riconducibilità dell'azione criminosa all'odierno imputato, si osservi che non vi possono essere dubbi in ordine alla concreta individuazione dell'imputato come soggetto attivo del reato in questione.

Si noti, al riguardo, che il teste Gr. ha riferito che il titolare della pescheria era l'odierno imputato, presente al momento del controllo (cfr. dichiarazioni del teste a pag. 7 del verbale). L'ufficiale ha aggiunto di aver parlato con Al.Zo. dopo aver esaminato il pesce, sottolineando che è prassi rivolgersi direttamente al titolare della ditta.

Né rileva in alcun modo la circostanza che a sistemare la merce sugli scaffali sia stato il dipendente Sa.An. anziché l'odierno imputato.

Il dipendente Sa.An., teste della difesa, escusso in dibattimento ha dichiarato che quella mattina Zo. era in ritardo e, per sopperire alla sua assenza essendo già in orario di apertura, aveva iniziato ad allestire il banco di vendita.

Ha sottolineato che sistemare il pesce e i relativi cartelli sul bancone non era la sua mansione, poiché era di solito l'odierno imputato ad occuparsene, e che nell'espore la merce ha apposto i cartelli già contrassegnati che aveva a sua disposizione.

Secondo il teste i due ufficiali si rivolsero dapprima a lui chiedendo se le orate e le spigole fossero fresche e poiché egli rispose di sì, Zo., udita tale dichiarazione, intervenne facendo presente che invece si trattava di pesce proveniente da allevamento.

Ebbene, non solo tale circostanza non è stata riferita dal teste Gr. che anzi ha dichiarato di aver parlato con il titolare Zo., ma anche ove fosse vero non esime l'odierno imputato dalla sua responsabilità penale.

Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di frode nell'esercizio del commercio, sul titolare di un esercizio commerciale grava l'obbligo di impartire ai propri dipendenti precise disposizioni di leale e scrupoloso comportamento commerciale e di vigilare sull'osservanza di tali disposizioni; in difetto si configura il reato di cui all'art. 515 cod. pen. sia allorquando alla condotta omissiva si accompagna la consapevolezza che da essa possano scaturire gli eventi tipici del reato, sia quando si sia agito accettando il rischio che tali eventi si verificino (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27279 del 26/03/2004). Oltretutto si consideri che lo stesso teste Sabato ha riferito che non era sua mansione abituale predisporre i cartellini per la vendita: sicché si deve concludere che la predisposizione degli stessi fosse responsabilità del titolare.

Inoltre, non può certo concludersi per un mero errore nel collocamento dei cartellini, considerato che vi erano almeno quattro cartellini identificativi di merce di specie diversa e con relativi prezzi e nessuno di questi menzionava la provenienza di prodotto di allevamento (cfr. copie dei cartellini in atti).

Nel caso di specie, dunque, non può essere esclusa la punibilità di Zo. perché il fatto è stato commesso da altri, in quanto in maniera deliberata lo stesso si è sottratto da un comportamento commerciale scrupoloso e leale a cui era tenuto e, omettendo di controllare l'operato del dipendente a cui non era stato assegnato uno specifico compito, ha agito accettando il rischio che dal suo comportamento omissivo scaturisse l'evento tipico del reato.

Né può essere riconosciuta la circostanza ex art. 55 comma 3 vale a dire la non punibilità del fatto per desistenza dell'azione delittuosa, in quanto stando a quanto dichiarato da Sa., Zo. si sarebbe attivato per correggere l'indicazione mendace riportata sui cartelli solo dopo l'intervento degli agenti.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito, in occasione di un circostanza speculare, che in tema di desistenza dal delitto, benché la volontarietà non deve essere intesa come spontaneità, la decisione di interrompere l'azione non deve risultare necessitata, escludendo la desistenza, in quanto la ragione dell'interruzione dell'attività delittuosa, nel caso di specie, era da ricollegarsi all'intervento dei carabinieri (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18385 del 05/04/2013).

Pertanto, si ritiene che oltre all'elemento materiale del reato, sussiste pienamente anche l'elemento psicologico in capo all'Imputato che ha tentato, nell'esercizio della propria attività commerciale, di consegnare ad eventuali acquirenti un prodotto di provenienza diversa da quella dichiarata.

Infine non può essere riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., in quanto dalla CNR (allegata in atti del 22.12.2014) risulta che al momento

del controllo era stato posto in vendita un quantitativo di merce rilevante e specificatamente 3,5 kg di orare e spigole di pezzatura grande e 8 Kg di orate e spigole di pezzatura piccola.

5. - Quanto al trattamento sanzionatorio, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 c.p., stimasi equo infliggere la pena di due mesi di reclusione (p.b. per la fattispecie di cui all'art. 56 e 515 c.p. pari a tre mesi di reclusione, ridotta per il riconoscimento delle attenuanti generiche sino ad una pena finale).

Si opta per la pena della reclusione in alternativa alla multa considerato che l'imputato risulta già gravato da analogo precedente (cfr. certificato del casellario dal quale si evince la condanna per 515 c.p.)

Per adeguare in concreto la pena alla gravità del fatto possono riconoscersi le attenuanti generiche ex art. 52 bis c.p.

Non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, avendone l'imputato già beneficiato, né quello della non menzione, atteso che ZO. risulta già gravato da altro precedente penale specifico (cfr. casellario in atti).

Va ordinata la confisca e la distruzione della merce in sequestro ai sensi dell'art. 240 c.p. Alla decisione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Motivazione contestuale.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p.

Dichiara Zo.Al. colpevole del reato ascrittogli e, riconosciute le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di due mesi di reclusione oltre il pagamento delle spese processuali.

Ordina la confisca e distruzione di quanto in sequestro a cura e spese dell'imputato.

Motivazione contestuale.

Così deciso in Lecce il 15 maggio 2017.

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2017.